

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 5 agosto 1982
(V. Stampato Camera n. 1861)*

d'iniziativa dei deputati AMALFITANO, DUTTO, ANDÒ, BIANCO Gerardo, MARTINI, TESINI Giancarlo, CASATI, VERNOLA, RUBBI Emilio, BASSI, BROCCA, BORRI e FIORET

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 agosto 1982*

Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi di notevole interesse storico in possesso di enti pubblici e di privati

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale, può concedere ai privati ed agli enti di diritto privato che siano proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei loro archivi.

Il contributo è concesso su richiesta motivata e documentata presentata dagli interessati ai sovrintendenti archivistici competenti per territorio.

Restano salvi gli obblighi per il privato di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 2.

Con le stesse modalità di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi appartenenti ad istituti o associazioni dei culti riconosciuti dallo Stato e che, a giudizio del competente sovrintendente archivistico, rivestano interesse storico.

La concessione del contributo è condizionata dall'osservanza da parte del beneficiario degli obblighi previsti per i privati dall'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Il richiedente può comunque dichiarare, d'intesa con il sovrintendente archivistico, la non consultabilità pubblica dei carteggi o singoli documenti che vengano ritenuti di carattere riservato.

Art. 3.

Il controllo sulla destinazione ai fini predetti dei contributi erogati è riservato al Ministero per i beni culturali e ambientali che, a tal fine, richiede il consuntivo delle spese sostenute e si avvale di una relazione predisposta dal competente sovrintendente.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1982, di lire 350 milioni per l'anno 1983 e di lire 400 milioni per ciascun anno a decorrere dal 1984.

All'onere relativo all'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.